



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **02 SET. 2019** Protocollo N°

384593

Class:

T. 80

Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Accertamenti delle violazioni e applicazione delle sanzioni per illeciti amministrativi di strutture turistico ricettive. L.R.n.11/2013 articolo 49.

Alla cortese attenzione
dei Responsabili della Polizia locale
dei Comuni del Veneto

e p.c. Ai Direttori generali
della Città metropolitana di Venezia
e delle Province del Veneto

Ai Direttori
delle Unità Organizzative regionali
Veneto orientale
Veneto occidentale

LORO SEDI

A seguito di richieste di chiarimenti interpretativi sull'argomento in oggetto, si comunica quanto segue.

Si ricorda la pubblicazione nel BUR del 28 dicembre 2018 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1997 del 21 dicembre 2018, con il seguente oggetto: *"Turismo e Agriturismo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo allà Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018". Completamento del nuovo modello organizzativo"*.

Nella lettera e) del punto n.3 del deliberato della DGR citata, così si dispone:

*"e) di dare atto che, dall'1 aprile 2019, i **Comuni** esercitano le funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e di applicazione delle relative sanzioni amministrative in materia di turismo, previste sia dall'articolo 89 della L.R. n. 33/2002, come modificato dall'articolo 9 della L.R. n. 45/2017, sia dall'articolo 49 della L.R. n. 11/2013, come modificato dall'articolo 10 della L.R. n. 45/2017"*

L'art.49 della L.R. n.11/2013 disciplina le sanzioni per illeciti amministrativi in materia di turismo riguardanti le strutture ricettive.

Area Programmazione Sviluppo Strategico

Direzione Turismo Cannaregio, 168 - 30121 Venezia

Tel. 0412792644 - Fax 041/2792601 turismo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 1QR6JG



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Il comma 6 dell'art.49, come modificato dall'articolo 10 della L.R. n. 45/2017, prevede che .

“ L'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti al comune competente per territorio”

Si precisa, pertanto, che in nessun caso di accertamento dei suddetti illeciti delle strutture ricettive soggette a classificazione, la L.R. n.11/2013 attribuisce alla Regione del Veneto l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

Conseguentemente i Comuni sono invitati a non trasmettere alla Regione eventuali verbali di accertamento di violazioni della L.R. n.11/2013, con la richiesta alla stessa di decidere le relative sanzioni, perché la legge non consente alla Regione di dare seguito a tale richiesta.

Si ricorda, peraltro, che il comma 7 dell'art.35 della L.R.n.11/2013 dispone uno scambio di informazioni tra Regione e Comuni, in materia di vigilanza sulle strutture ricettive soggette a classificazione.

A tal fine, si chiede, cortesemente, ai Comuni, di inviare via pec, per conoscenza, alla Direzione regionale Turismo, all'indirizzo turismo@pec.regione.veneto.it i seguenti **provvedimenti comunali** :

- a) che ordinano la cessazione o la sospensione delle attività sanzionate, nei casi di illeciti riguardanti le strutture ricettive soggette a classificazione, previsti dai commi 8 e 9 dell'art.49 della L.R.n.11/2013;
- b) gli eventuali successivi provvedimenti di annullamento in autotutela dei provvedimenti sub a).

Distinti saluti

Il Direttore

Dott. Mauro Giovanni Viti